

amministrativi al circondario di Roma ed al mandamento di Bracciano. »

Le ragioni che consigliavano queste modificazioni alla circoscrizione di quel mandamento furono lungamente esposte nella relazione che precede il progetto di legge. Aggiungo di più che la Commissione del Senato aveva accettato l'articolo ed aveva fatta la sua relazione. Quel progetto però non potè essere votato perchè la Sessione fu chiusa.

Ma mi si presenta alla mente una difficoltà che credo abbastanza grave, ed è che in quel progetto di legge si parlava di una nuova circoscrizione non solo giudiziaria, ma anche amministrativa di quei comuni. Ora sarebbe egli prudente di aggiungere al progetto che discutiamo, il quale riflette l'amministrazione esclusivamente giudiziaria, un articolo che riguarda un provvedimento di natura diversa ?

Non per la sostanza, ma per la forma, adunque, non mi pare conveniente di aggiungere alla presente legge l'articolo che si è proposto ; e credo sia più opportuno farne oggetto di uno speciale disegno di legge.

MARCHETTI. Sebbene io non trovi nuovo nelle leggi italiane che le leggi relative ad una materia tante volte ne abbraccino anche un'altra, specialmente per ciò che concerne la finanza, tuttavia desidero che l'amministrazione della giustizia si tenga separata dalle altre. Quindi prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e lo prego a proporre quanto prima questo progetto di legge onde al più presto mandarlo in esecuzione.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge resta così esaurito.

Rimane un ordine del giorno dell'onorevole Fara che è del tenore seguente :

« La Camera invita il ministro onde nel lavoro organico disponga che la colonia di Tunisi sia aggregata per i suoi effetti giudiziari in appello alla Corte d'appello di Cagliari. »

FARA. Sarò brevissimo, com'è mio costume, e tanto più lo sarò in questa circostanza, in quanto che mi pare non debba nè si possa razionalmente muovere nessuna difficoltà alla proposta che ho avuto l'onore di fare.

La colonia italiana di Tunisi nei suoi appelli dipende nientemeno che dalla Corte d'appello di Genova, mentre si ha Cagliari a poca distanza da Tunisi ed esiste pure a Cagliari una Corte di appello.

Qual ragione quindi perchè le cause in appello di quella colonia vengano giudicate dalla Corte di Genova, Corte lontanissima da Tunisi per tante e tante leghe di mare ?

Di certo nessun'altra ragione se non spreco di tempo, che pure è moneta, e maggiori spese all'erario, e vessazioni ed incomodi maggiori per le cause da decidersi e per i poveri giudicabili. Io rammento, o signori, d'aver veduto, pochi anni or sono, un povero

avvocato della colonia accusato, se non erro, di truffa, arrivare al porto di Cagliari sul vapore come detenuto, e poi essere stato costretto ad un viaggio di altre 36 ore di mare, fino a Genova, per essere giudicato di un'accusa dalla quale mi pare sia stato assolto.

Voi vedete, o signori, tutte le funeste conseguenze del presente sistema, lo sconcio della presente circoscrizione giudiziaria.

Voi vedete di certo e consentite con me nel ritenere durissima e biasimevolissima cosa il maltrattare un onesto cittadino in siffatto durissimo modo, mentre ciò si può scongiurare adottando la mia proposta.

Non mi distendo molto sulle ragioni di economia per lo Stato ; sono per se stesse evidenti.

Militando quindi per la mia proposta la ragione di giustizia, militando quella dell'economia per lo Stato, militando infine la ragione che la nuova circoscrizione giudiziaria deve farsi più ragionevole, più proficua, più utile per le popolazioni di quello che oggi nol sia, e contro la quale, se venisse in discussione, sorgerebbero proteste in tutti i banchi della Camera da tutti i rappresentanti della nazione, io porto fiducia che il signor ministro vorrà consentire nella mia proposta, come porto fiducia vorrà consentirvi anche la Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la proposta come raccomandazione a studiare la questione alla quale si accenna, tanto più che essa non riguarda soltanto la legge di circoscrizione giudiziaria, ma fa parte della legge consolare.

FARA. Lo so bene che riguarda la legge consolare, epperò dipende anche dall'onorevole ministro degli affari esteri, col quale mettendosi d'accordo l'onorevole ministro di grazia e giustizia, la mia proposta può essere fra breve tradotta in legge.

MICHELINI. Io non voglio entrare nell'esame di questo progetto di legge ; desidero solamente dichiarare che voterò contro di esso.

Dopo aver tenuto dietro con molta attenzione ai lunghi dibattimenti nei quali si sono fatte affermazioni contraddicenti, di modo che mal si può sapere quali siano le vere, e quindi se sia necessario caricare l'erario della spesa per il pagamento degli stipendi dei nuovi magistrati, a me sembra che sarebbe stato miglior consiglio, piuttosto che perdere parecchi giorni intorno ad una legge provvisoria, sollecitare la discussione in questo recinto di quella definitiva, che è già stata approvata dal Senato. Imperciocchè, se è necessario aumentare alcuni consiglieri in certe Corti d'appello, alcuni pretori, è ancora più conveniente diminuire il numero dei tribunali circondariali e delle preture, d'onde verrebbe più vantaggio che danno all'erario nazionale, mentre colla presente legge il danno non è compensato da verun vantaggio.

PRESIDENTE. Nella tornata d'oggi si procederà alla votazione di questo progetto di legge.